SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

SCHEMA A) [DA UTILIZZARE NEL CASO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO E FINANZIAMENTO]

[NOTA: LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE FORMATA DIRETTAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO, ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO O ASSICURATIVO E CORREDATA DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA, RESA DA UN NOTAIO, IL QUALE ATTESTI I POTERI E LE QUALITÀ DEL FIDEIUSSORE SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II..]

Nostra [Fidejussione / Polizza fidejussoria] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a garanzia dell'anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla società [•] ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 9 giugno 2015, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989) – Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [•] – Contratto di finanziamento in data [•] a rogito Notaio [•] di [•], Repertorio [•] - Raccolta [•] – Contratto di concessione di contributo in data [•].

Spett.le **Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

Premesso che:

- a) l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità "Invitalia"), riveste il ruolo di "Soggetto gestore" delle agevolazioni di cui all'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), al D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015, e al D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989);
- previa emissione in data [•], da parte di "Invitalia", della relativa delibera di ammissione alle agevolazioni, sono stati stipulati, tra "Invitalia" nella suddetta qualità di "Soggetto gestore", e la società [•], con sede legale in [• (•)], Via [•], capitale sociale Euro [•] [interamente versato / versato per Euro •], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità "Contraente"), (i) in data [•], un "Contratto di concessione di contributo ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 giugno 2015, e del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181" (in seguito indicato per brevità "Contratto di Concessione di Contributo"), e (ii) con atto a rogito in data [•] del Notaio [•] di [•],

- Repertorio [•] Raccolta [•], un "Contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 giugno 2015, e del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181" (in seguito indicato per brevità "Contratto di Finanziamento");
- c) ai termini ed alle condizioni previsti dal "Contratto di Concessione di Contributo" e dal "Contratto di Finanziamento" sono state concesse al "Contraente" le seguenti agevolazioni, dell'importo complessivo di Euro [• (•)][NOTA: INDICARE L'IMPORTO RISULTANTE DALLA SOMMA DELLE DIVERSE FORME DI AGEVOLAZIONI CONCESSE, I.E., FINANZIAMENTO AGEVOLATO, CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI E, SE DEL CASO, CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA], all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del "Contraente", del programma degli investimenti[, del progetto per l'innovazione dell'organizzazione][NOTA: PARTE EVENTUALE, DA ELIMINARE LADDOVE L'INTERVENTO FINANZIATO NON CONTEMPLI ANCHE UN "PROGETTO PER L'INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE"] e del connesso programma occupazionale ivi indicati, e in particolare: (i) ai sensi del "Contratto di Concessione di Contributo", un contributo in conto impianti fino all'importo massimo di Euro [• (•)][e un contributo diretto alla spesa fino all'importo massimo di Euro [• (•)][NOTA: PARTE EVENTUALE, DA ELIMINARE LADDOVE NON SIA STATO CONCESSO ANCHE UN CONTRIBUTO DIRETTO ALLA SPESA]; e, (ii) ai sensi del "Contratto di Finanziamento", un finanziamento agevolato fino all'importo massimo di Euro [• (•)];
- d) "Invitalia" procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel "Contratto di Concessione di Contributo" e nel "Contratto di Finanziamento" e, laddove non previste da specifica normativa, richiamandosi in particolare il D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015 e le circolari indicate nei medesimi contratti, adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre le relative circolari esplicative;
- e) in conformità a quanto previsto dal "Contratto di Concessione di Contributo" e dal "Contratto di Finanziamento" ai sensi dell'art. 12, co. 4, del D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015, una prima quota di agevolazione può essere erogata su richiesta del "Contraente", per un importo non superiore al 25% (venticinque percento) dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a favore di "Invitalia", di importo pari a quello dell'erogazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, da emettere in base ad apposito schema *pro-forma*;
- f) il "Contraente" intende richiedere l'anticipazione delle agevolazioni per l'importo di Euro [• (•)], pari al [•% (•)] dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dal "Contratto di Concessione di Contributo" e dal "Contratto di Finanziamento" nonché dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
- g) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative ss.mm.ii.;
- h) la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad "Invitalia", in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- i) la [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]] ha sempre onorato i propri impegni con "Invitalia";

j) la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] dichiara di ben conoscere il "Contratto di Concessione di Contributo" e il "Contratto di Finanziamento" per averne ricevuto copia e preso visione;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [all'Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la "Società"),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

- [•], nato/a a [•], il [•];
- [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della "Società",

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del "Contraente" ed a favore di "Invitalia" per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro [•] (Euro [•]), pari all'ammontare dell'anticipazione richiesta, corrispondente al [•% (•)] dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse al "Contraente" ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989), alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad "Invitalia" la restituzione della somma complessiva di Euro [•] (Euro [•]) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma di investimento agevolato già eventualmente prorogato, per non più di sei mesi, pertanto fino al [•].

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di "Invitalia", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al [•].

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da "Invitalia" alla data in cui la medesima "Invitalia" certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di "Invitalia", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa "Invitalia", non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione

anche nel caso in cui il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da "Invitalia" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della "Società".

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

- 1) se Banca di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante in epigrafe.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA "SOCIETÀ"							
[Autentica digitale notarile]							

Agli e	effetti	degli	articoli	1341	e	1342	del	cod.	civ.	il	sottoscritto	"Contraente"	dichiara	di	approvare
specif	icamer	nte le d	disposizi	oni de	gli	artico	oli se	guent	i dell	le (Condizioni g	enerali:			
Art. 1	– (Ogg	getto d	della gara	anzia)											

Art. 2 (Pagamento del rimborgo a rinunca)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla "Società")

Art. 7 – (Foro Competente)

LA "SOCIETÀ"	
 ntica digitale notarile	-

SCHEMA B) [DA UTILIZZARE NEL CASO DI CONCESSIONE DEL SOLO FINANZIAMENTO]

[NOTA: LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE FORMATA DIRETTAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO, ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO O ASSICURATIVO E CORREDATA DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA, RESA DA UN NOTAIO, IL QUALE ATTESTI I POTERI E LE QUALITÀ DEL FIDEIUSSORE SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II..]

Nostra [Fidejussione / Polizza fidejussoria] n. [•] per Euro [• (•)], a favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a garanzia dell'anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla società [•] ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 9 giugno 2015, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989) – Delibera di ammissione alle agevolazioni in data [•] – Contratto di finanziamento in data [•] a rogito Notaio [•] di [•], Repertorio [•] - Raccolta [•].

Spett.le **Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**Via Calabria n. 46

00187 - Roma (RM)

Premesso che:

- a) l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (in seguito indicata per brevità "Invitalia"), riveste il ruolo di "Soggetto gestore" delle agevolazioni di cui all'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), al D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015, e al D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989);
- previa emissione in data [•], da parte di "Invitalia", della relativa delibera di ammissione alle agevolazioni, è stato stipulato, tra "Invitalia" nella suddetta qualità di "Soggetto gestore", e la società [•], con sede legale in [• (•)], Via [•], capitale sociale Euro [•] [interamente versato / versato per Euro •], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo n. [•], in qualità di beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità "Contraente"), un "Contratto di finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 giugno 2015, e del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito in L. 15 maggio 1989, n. 181" con atto a rogito in data [•] del Notaio [•] di [•], Repertorio [•] Raccolta [•] (in seguito indicato per brevità "Contratto di Finanziamento");
- c) ai termini ed alle condizioni previsti dal "Contratto di Finanziamento", e all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del "Contraente", del programma degli investimenti[, del progetto per l'innovazione dell'organizzazione][NOTA: PARTE EVENTUALE, DA ELIMINARE

LADDOVE L'INTERVENTO FINANZIATO NON CONTEMPLI ANCHE UN "PROGETTO PER L'INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE"] e del connesso programma occupazionale ivi indicati, sono state concesse al "Contraente" le seguenti agevolazioni: un finanziamento agevolato fino all'importo massimo di Euro [• (•)];

- d) "Invitalia" procede alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel "Contratto di Finanziamento" e, laddove non previste da specifica normativa, richiamandosi in particolare il D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015 e le circolari indicate nel medesimo contratto, adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche ed inoltre le relative circolari esplicative;
- e) in conformità a quanto previsto dal "Contratto di Finanziamento" ai sensi dell'art. 12, co. 4, del D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015, una prima quota di agevolazione può essere erogata su richiesta del "Contraente", per un importo non superiore al 25% (venticinque percento) dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a favore di "Invitalia", di importo pari a quello dell'erogazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, da emettere in base ad apposito schema *pro-forma*;
- f) il "Contraente" intende richiedere l'anticipazione delle agevolazioni per l'importo di Euro [• (•)], pari al [•% (•)] dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dal "Contratto di Finanziamento" nonché dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
- g) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relative ss.mm.ii.;
- h) la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad "Invitalia", in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- i) la [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]] ha sempre onorato i propri impegni con "Invitalia";
- j) la [Banca [•] / Società di assicurazione [•]] dichiara di ben conoscere il "Contratto di Finanziamento" per averne ricevuto copia e preso visione;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [Banca [•] / Società di Assicurazione [•]], con sede legale in [•] [(•)], Via [•] n. [•], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•], iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. [•] ed iscritta [all'Albo delle Banche / nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi], elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, casella di P.E.C. [•] (in seguito indicata per brevità la "Società"),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

- [•], nato/a a [•], il [•];
- [•], nato/a a [•], il [•],

nella loro rispettiva qualità di [•] e di [•], domiciliato/i presso la sede legale della "Società",

dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del "Contraente" ed a favore di "Invitalia" per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro [•] (Euro [•]), pari all'ammontare dell'anticipazione richiesta, corrispondente al [•% (•)] dell'importo massimo delle agevolazioni complessivamente concesse al "Contraente" ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012), del D.M. (*Ministero dello Sviluppo Economico*) 9 giugno 2015, e del D.L. n. 120/1989 (conv. in L. n. 181/1989), alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad "Invitalia" la restituzione della somma complessiva di Euro [•] (Euro [•]) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma di investimento agevolato già eventualmente prorogato, per non più di sei mesi, pertanto fino al [•].

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di "Invitalia", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al [•].

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da "Invitalia" alla data in cui la medesima "Invitalia" certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di "Invitalia", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa "Invitalia", non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da "Invitalia" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della "Società".

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

<u>ARTICOLO 5 – REQUISITI SOGGETTIVI</u>

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dal Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.:

- 1) se Banca di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante in epigrafe.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Ro	inoversia relativa alia presente garanzia e esclusivamente queno ul Roma.
--	---

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

specificamente le disposizioni degli ditireoni seguenti dent
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla "Società")
Art. 7 – (Foro Competente)

LA	"SOCIETÀ"
[Autenti	ca digitale notarile